



Progetto di modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)

Valutazione dei risultati dell'indagine conoscitiva
(10 luglio 2014 – 14 settembre 2014)

Indice

1	Contesto.....	3
2	Pareri.....	3
3	Osservazioni generali	3
4	Osservazioni sulle singole disposizioni	5
4.1	Articolo 7 Rampe di scale e uscite.....	5
4.1.1	Panoramica	5
4.1.2	Osservazioni degli interpellati	6
4.1.3	Misure supplementari.....	7
4.1.4	Articolo 7: sintesi.....	7
4.2	Articolo 8 Vie d'evacuazione.....	8
4.2.1	Panoramica	8
4.2.2	Osservazioni degli interpellati	9
4.2.3	Misure supplementari.....	9
4.2.4	Articolo 8: sintesi.....	10
4.3	Articolo 10 Porte e uscite con accesso a vie d'evacuazione	11
4.3.1	Panoramica	11
4.3.2	Osservazioni degli interpellati	12
4.3.3	Misure supplementari.....	12
4.3.4	Articolo 10: sintesi.....	13
5	Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva.....	14
5.1	Cantoni (all'attenzione delle autorità cantonali preposte all'esecuzione della Legge sul lavoro e alle autorità edilizie)	14
5.2	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	15
5.3	Associazioni mantello nazionali dell'economia.....	15
5.4	Altri.....	15
5.5	Non interpellati	15

1 Contesto

L'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114) stabilisce le esigenze specifiche inerenti alla costruzione e alla trasformazione di aziende industriali e di una serie precisa di aziende non industriali comportanti pericoli notevoli (art. 1 OLL 4). Oltre alle esigenze in materia di locali di lavoro, illuminazione e aerazione dei locali, la sezione 3 dell'OLL 4 disciplina anche i passaggi (artt. 6 - 16 OLL 4), in particolare le vie d'evacuazione.

L'OLL 4 si prefigge di proteggere il personale di queste aziende dai pericoli connessi all'attività svolta, dovuti a gas pericolosi e vapori di prodotti chimici, microrganismi appartenenti ai gruppi 3 e 4 (ad es. virus, spore di funghi), macchine e apparecchi a pressione pericolosi, sostanze esplosive, carichi d'incendio, ecc.

Nella sua «Norma di protezione antincendio» e nelle «Direttive antincendio», l'Associazione degli Istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) disciplina la protezione antincendio per tutti gli edifici assicurati. Questi testi costituiscono diritto cantonale e stabiliscono la protezione antincendio minima per gli edifici.

Il 1° gennaio 2015, dopo avere esaminato la redditività delle misure tecniche antincendio, l'AICAA farà entrare in vigore le sue prescrizioni. Per quanto concerne le vie d'evacuazione stabilisce inoltre nuove esigenze che non sono direttamente paragonabili a quelle dell'OLL 4.

Nell'ambito dell'esame della regolamentazione, il Consiglio federale intende in particolare eliminare gli elementi ridondanti tra la Legge sul lavoro e le prescrizioni dell'AICAA. La presente revisione prende in considerazione proprio questo obiettivo.

2 Pareri

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati interpellati 42 attori di diversi settori. 12 attori hanno accettato di partecipare all'indagine conoscitiva senza essere stati invitati esplicitamente. In totale sono pervenuti 45 pareri. L'elenco dei destinatari con le rispettive abbreviazioni utilizzate nel presente documento è riportato nell'allegato.

Per agevolare la comprensione delle tabelle e delle cifre che seguono, si precisa che in parecchi pareri sono state fornite più risposte. Sia gli oppositori che i sostenitori del progetto hanno proposto misure ulteriori.

3 Osservazioni generali

La maggior parte degli interpellati approva il progetto presentato. Gran parte della minoranza, invece, caldeggia un'armonizzazione delle disposizioni a tutti i livelli.

I Cantoni di AR, SZ e TI richiamano l'attenzione sul fatto che puntare a un'armonizzazione in questo ambito delicato non significa adeguarsi automaticamente alle prescrizioni dell'AICAA. Auspicano inoltre che l'OLL 4 continui a restare più severa delle prescrizioni dell'AICAA.

L'USS respinge qualsiasi ulteriore liberalizzazione ai danni della sicurezza dei lavoratori. Considerato lo stretto legame con la protezione della salute di cui alla LL e all'OLL 4, ritiene inoltre assolutamente necessario che la competenza per l'esecuzione delle disposizioni sulle vie d'evacuazione nelle aziende assoggettate all'OLL 4 resti alle autorità preposte alla protezione dei lavoratori.

Se secondo la SUVA non dovesse essere possibile ristabilire una coerenza tra le due regolamentazioni, l'USS applicherà a livello esecutivo le regolamentazioni ai sensi della LL.

I Cantoni di SG e VS e l'A IPL criticano la disponibilità condizionata dell'AICAA a collaborare alla revisione delle sue prescrizioni.

I Cantoni di GL e TG non capiscono come mai la SECO non offra il suo aiuto nell'adeguamento della presente ordinanza in merito alle riduzioni dei costi e alle armonizzazioni che lei stessa ha richiesto.

L'USI parte dal presupposto che le differenze che rimangono a livello esecutivo tra l'OLL 4 e l'AICAA causeranno notevoli incertezze in progettisti, architetti e committenti. Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani dovrebbe essere possibile imporre requisiti più severi indispensabili alle aziende industriali che comportano pericoli notevoli.

I Cantoni di AG e AI, EFS, Forum PMI, Lignum, Holzbau Schweiz, usam e costruzioni svizzera criticano il fatto che l'OLL 4 disciplini le vie d'evacuazione.

EFS, Lignum, Holzbau Schweiz, Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) e costruzioni svizzera chiedono inoltre la modifica degli articoli 6 e 9 capoversi 2-4 e l'abrogazione dell'articolo 9 capoverso 1.

usam critica il fatto che le prescrizioni divergenti in materia di vie d'evacuazione causano un onere amministrativo inutile ai committenti. Con l'entrata in vigore delle prescrizioni, prevista il 1° gennaio 2015, chiede quindi che i proprietari di immobili non si trovino alle prese con condizioni retroattive.

USI, Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) e costruzioni svizzera chiedono che ci sia una regolamentazione unica per la stessa fattispecie (vie d'evacuazione e di soccorso negli edifici) e che l'esecuzione di tale regolamentazione spetti a una sola autorità (autorità cantonale di protezione antincendio). L'entrata in vigore delle prescrizioni dell'AICAA non ridurrebbe il livello di protezione per danni corporali.

Forum PMI ritiene che il numero di vani scale e la larghezza delle porte debbano essere disciplinati esclusivamente dalle prescrizioni dell'AICAA. Questa modifica può essere adottata senza dover adeguare la legge, poiché le prescrizioni cantonali sono riservate conformemente all'art. 71 LL. A lungo termine la coesistenza di regolamentazioni parallele a livello federale e cantonale risulterebbe insoddisfacente. Nell'ambito del prossimo rapporto del Consiglio federale sullo sgravio amministrativo, Forum PMI chiede che venga prevista una misura per l'esame delle basi legali (LL, LAINF, le rispettive ordinanze, le direttive e le regolamentazioni cantonali) e la presentazione di eventuali soluzioni a lungo termine.

4 Osservazioni sulle singole disposizioni

4.1 Articolo 7 Rampe di scale e uscite

4.1.1 Panoramica

Interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
AG		x	x	
AI		x	x	
AR	x			
BE	x		x	
BL KIGA	x			x
BS		x	x	x
FR	x			
GE	x			
GL		x	x	
GR	x			x
JU		x	x	
LU	x			x
NE	x			
NW	x			
OW		x		x
SG	x			
SH	-	-	-	-
SO	x		x	
SZ	x			
TG		x	x	
TI	x			
UR	x			
VD	x			
VS	x			
ZG		x	x	
ZH	x			
Lignum		x	x	x
Holzbau Schweiz		x	x	x
EFS, Economia forestale Svizzera		x	x	x
SIA, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti	x		x	
costruionesvizzera, Organizzazione mantello dell'edilizia svizzera			x	x
SSIC, Società svizzera degli impresari-costruttori		x	x	x
Centre Patronal	x			
Convention patronale de l'industrie horlogère Suisse	x			
Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)	x		x	
USI, Unione svizzera degli imprenditori		x	x	
USS, Unione sindacale svizzera	x			

SUVA	x	x		
APF, Associazione dei proprietari fondiari	x			
Società degli impiegati del commercio	x			
AIPL, Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori	x			
AUSL, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	x			
H+, Gli Ospedali Svizzeri	x			
UCS, Unione delle città svizzere			x	
Forum PMI			x	x

4.1.2 Osservazioni degli interpellati

I Cantoni di NE, AR, FR, SZ, TI, NW, SG, LU, UR, GE, ZH, VS e BL KIGA nonché AIPL, AUSL e USS ritengono che la revisione sia opportuna e debba essere appoggiata. Le esigenze in materia di passaggi e vie d'evacuazione non coincidono per forza con quelle delle vie di fuga in caso d'incendio. Pertanto, la richiesta di determinate cerchie di limitare la competenza in materia di esecuzione delle disposizioni sulle vie d'evacuazione alle autorità di polizia del fuoco, non dovrebbe essere assecondata.

Per il Cantone di VD, SIC Svizzera e USS è importante prestare la giusta attenzione all'esecuzione delle disposizioni.

Il Cantone di SG ritiene che disposizioni più severe per le aziende industriali siano indispensabili. A causa dei pericoli aggravati e dei tempi di permanenza più lunghi delle persone nelle aziende industriali, queste ultime si differenziano in modo sostanziale dagli edifici che non sono assoggettati all'OLL 4 (scuole, case di riposo, ecc.).

Per la SUVA nelle aziende industriali ci possono chiaramente essere pericoli maggiori rispetto alle scuole e agli ospedali: definire il numero di vani scale in base alla superficie del piano, come proposto nel progetto, è quindi del tutto giustificato. Se le esigenze tecniche in materia d'incendio sono soddisfatte (misure di aerazione e costruzione di compartimenti tagliafuoco), sarebbe tuttavia esagerato esigere una rampa di scale supplementare per più piani interrati indipendentemente dalla superficie del piano.

Il Cantone di SH non ha potuto valutare la necessità di una revisione per mancanza di dati empirici. Vorrebbe ricevere dalla SECO opuscoli che spieghino le divergenze e che possano essere consegnati ai committenti purché si attengano a tali divergenze.

I Cantoni di JU, ZG, TG, BE, AG e l'USI criticano il fatto che anche in futuro il numero di rampe di scale dipenderà soltanto dalla superficie del piano. La richiesta di installare almeno due vani scale a partire dal secondo piano interrato a prescindere dalla superficie del piano costituisce una misura troppo severa e non giustificata.

Per i Cantoni di JU, ZG, TG, AG e per l'USI, la distinzione tra un'azienda industriale e un edificio analogo non assoggettato all'OLL 4 (scuola, asilo, ospedale, ecc.) non è comprensibile. Ne conseguirebbe un numero identico di rampe di scale per tutti gli edifici industriali e commerciali, proprio come oggi. L'ambita redditività delle misure non verrebbe quindi raggiunta.

I Cantoni di JU e AI chiedono un allineamento alle prescrizioni dell'AICAA. In tal caso l'Ispettorato del lavoro emanerebbe, come fatto finora, condizioni più severe laddove sussistono pericoli specifici.

Il Cantone dei GR chiede che nel capoverso 3 dell'articolo 7 venga stabilita una superficie del piano minima per la costruzione di un ulteriore vano scale a partire dal secondo piano interrato.

EFS, Lignum, Holzbau Schweiz, Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) e costruzioni svizzera chiedono l'abrogazione dell'articolo 7.

4.1.3 Misure supplementari

BL KIGA è contrario alla soppressione di una via d'evacuazione alternativa al primo piano interrato, poiché comporta un rischio nettamente più elevato. La soluzione attuale non genera praticamente costi aggiuntivi rilevanti e deve essere mantenuta.

Il Cantone di LU richiede un capoverso supplementare:

«Qualora pericoli particolari richiedessero misure supplementari per la protezione dei lavoratori, l'autorità competente è autorizzata a prescrivere un numero maggiore di vie d'evacuazione o una riduzione della loro lunghezza».

Il Cantone di BS richiede un capoverso supplementare:

«Per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, è possibile esigere rampe di scale supplementari (art. 7 OLL 4) e una larghezza delle porte superiore a 80 cm (art. 10 OLL 4)».

Il Cantone di OW chiede le seguenti modifiche e integrazioni:

- Capoverso 1
«Le vie d'evacuazione verticali devono condurre a un luogo sicuro all'esterno», altrimenti le scale interne con un corridoio d'accesso non potrebbero essere considerate come rampe di scale d'evacuazione.
- Capoverso 2 lettera c
«Previo consenso dell'autorità competente è possibile ridurre il numero delle rampe di scale d'evacuazione se le distanze disposte per le vie d'evacuazione vengono rispettate». Se le distanze delle vie d'evacuazione sono rispettate, la sicurezza delle persone può essere garantita anche senza rampe di scale supplementari.
- Capoverso 3
«Se l'evacuazione del fumo in una rampa di scale viene garantita con un dispositivo tecnico antincendio (ad es. un impianto di evacuazione del fumo) e se le distanze delle vie d'evacuazione vengono rispettate, è possibile rinunciare a una rampa di scale supplementare per i piani interrati».
- Capoverso 4
«Negli edifici che superano complessivamente i 30 m di altezza le rampe di scale devono essere costruite come rampe di scale di sicurezza».

Forum PMI ritiene che il numero dei vani scale debba essere disciplinato esclusivamente dalle prescrizioni dell'AICAA.

4.1.4 Articolo 7: sintesi

	Numero di interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
Cantoni	26	17	8	9	5
Edilizia e settore del legno	6	1	4	6	5
Associazioni di datori di lavoro	4	3	1	2	0
Associazioni di lavoratori	1	1	0	0	0
Altri	8	6	1	2	1
Totale	45	28	14	19	11

4.2 Articolo 8 Vie d'evacuazione

4.2.1 Panoramica

Interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
AG		x	x	
AI		x	x	
AR	x			x
BE		x	x	
BL KIGA	x			x
BS		x		x
FR	x			x
GE	x			x
GL		x	x	
GR	x			x
JU	x			
LU	x			x
NE	x			x
NW	x			x
OW			x	
SG	x			x
SH	-	-	-	-
SO	x			x
SZ	x			x
TG	x			x
TI	x			
UR	x			x
VD	x			x
VS	x			
ZG	x		x	x
ZH	x			x
Lignum		x	x	x
Holzbau Schweiz		x	x	x
EFS, Economia forestale Svizzera		x	x	x
SIA, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti	x		x	
costruionesvizzera, Organizzazione mantello dell'edilizia svizzera			x	x
SSIC, Società svizzera degli impresari-costruttori		x	x	x
Centre Patronal	x			
Convention patronale de l'industrie horlogère Suisse	x			
Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)	x		x	
USI, Unione svizzera degli imprenditori	x			
USS, Unione sindacale svizzera	x			x

SUVA	x			
APF, Associazione dei proprietari fondiari	x			
Società degli impiegati del commercio	x			
AIPL, Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori	x			x
AUSL, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	x			x
H+, Gli Ospedali Svizzeri	x			
UCS, Unione delle città svizzere			x	
Forum PMI	x			

4.2.2 Osservazioni degli interpellati

I Cantoni di NE, TI, SG, UR, GE, ZH e VS nonché AIPL e AUSL ritengono che la revisione sia opportuna e debba essere appoggiata. Le esigenze in materia di passaggi e vie d'evacuazione non coincidono per forza con quelle delle vie di fuga in caso d'incendio. Pertanto, la richiesta di determinate cerchie di limitare la competenza in materia di esecuzione delle disposizioni sulle vie d'evacuazione alle autorità di polizia del fuoco, non dovrebbe essere assecondata.

Cantone di AI: l'Ispektorato del lavoro emanerebbe, come fatto finora, condizioni più severe laddove sussistono pericoli specifici.

Il Cantone di SH non ha potuto valutare la necessità di una revisione per mancanza di dati empirici. Vorrebbe ricevere dalla SECO opuscoli che spieghino le divergenze e che possano essere consegnati ai committenti purché si attengano a tali divergenze.

Il Cantone di OW propone di valutare nuovamente se la lunghezza di 50 m proposta per le vie d'evacuazione collima con l'obiettivo di ottenere vie d'evacuazione sicure.

4.2.3 Misure supplementari

I Cantoni di NE, AR, SO, GL, SZ, TG, FR, GR, NW, SG, UR, LU, GE, ZH e VS nonché AIPL e AUSL chiedono un capoverso supplementare:

«Qualora pericoli particolari richiedessero misure supplementari per la protezione dei lavoratori, l'autorità competente è autorizzata a prescrivere un numero maggiore di vie d'evacuazione o una riduzione della loro lunghezza».

L'USS chiede un capoverso supplementare:

«Qualora pericoli particolari richiedessero misure supplementari per la protezione dei lavoratori, l'autorità competente è autorizzata a prescrivere un numero maggiore di vie d'evacuazione».

Se da un lato BL KIGA ritiene che la proposta dell'AIPL riguardo alle aziende che comportano pericoli particolari consenta effettivamente di valutare i rischi in modo differenziato, dall'altro lato teme che renda nettamente più complicata un'esecuzione uniforme nei 26 Cantoni.

Il Cantone di VD propone di disciplinare nel capoverso 5 la resistenza al fuoco del corridoio, come è già il caso nella direttiva attuale.

Il Cantone di BS richiede un capoverso supplementare:

«In caso di pericoli particolari (locali contenenti prodotti chimici, laboratori, scaffalature verticali, ecc.) è possibile esigere un numero maggiore di vie d'evacuazione o una riduzione della loro lunghezza. Nei locali molto vasti la lunghezza delle vie d'evacuazione può essere misurata in base al tragitto da percorrere e non in linea d'aria».

Il Cantone di SZ chiede che la seconda frase del capoverso 5 sia modificata come segue: «Se le vie d'evacuazione non danno direttamente sull'esterno o su una rampa di scale in una lunghezza massima di 35 m, deve esserci un corridoio di collegamento». Stando alla versione attuale, il collegamento tra i singoli locali della stessa unità d'uso dovrebbe essere costruito come un corridoio di fuga che risponde a requisiti antincendio specifici, cosa che ridurrebbe un uso flessibile dell'unità.

Lignum, Holzbau Schweiz, Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) e costruzione-svizzera chiedono l'abrogazione dell'articolo 8.

4.2.4 Articolo 8: sintesi

	Numero di interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
Cantoni	26	20	4	6	16
Edilizia e settore del legno	6	1	4	6	5
Associazioni di datori di lavoro	4	3	1	2	0
Associazioni di lavoratori	1	1	0	0	1
Altri	8	7	0	0	1
Totale	45	32	9	14	23

4.3 Articolo 10 Porte e uscite con accesso a vie d'evacuazione

4.3.1 Panoramica

Interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
AG		X	X	
AI		X	X	
AR	X			
BE	X		X	
BL KIGA	X			
BS		X	X	X
FR				
GE	X			
GL		X	X	
GR		X	X	
JU		X	X	
LU	X			X
NE	X			
NW	X			
OW			X	
SG	X			
SH	-	-	-	-
SO		X	X	
SZ	X			
TG		X	X	
TI	X			
UR	X			
VD	X			
VS	X			
ZG		X	X	
ZH	X			
Lignum		X	X	X
Holzbau Schweiz		X	X	X
EFS, Economia forestale Svizzera		X	X	X
SIA, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti	X		X	
costruionesvizzera, Organizzazione mantello dell'edilizia svizzera			X	X
SSIC, Società svizzera degli impresari-costruttori		X	X	X
Centre Patronal	X			
Convention patronale de l'industrie horlogère Suisse	X			
Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)	X		X	
USI, Unione svizzera degli imprenditori		X	X	
USS, Unione sindacale svizzera	X			

SUVA	x			
APF, Associazione dei proprietari fondiari	x			
Società degli impiegati del commercio	x			
AIPL, Associazione inter-cantonale per la protezione dei lavoratori	x			
AUSL, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	x			
H+, Gli Ospedali Svizzeri	x			
UCS, Unione delle città svizzere			x	
Forum PMI		x	x	x

4.3.2 Osservazioni degli interpellati

I Cantoni di AR, TI, NW, SG, UR, GE, ZH e VS nonché AIPL e AUSL ritengono che la revisione sia opportuna e debba essere appoggiata. Le esigenze in materia di passaggi e vie d'evacuazione non coincidono per forza con quelle delle vie di fuga in caso d'incendio. Pertanto, la richiesta di determinate cerchie di limitare la competenza in materia di esecuzione delle disposizioni sulle vie d'evacuazione alle autorità di polizia del fuoco, non dovrebbe essere assecondata. I Cantoni di LU e VD, il Centre Patronal, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse e SIC Svizzera sono d'accordo con questa proposta.

Per il Cantone di SG la larghezza utile necessaria delle porte deve essere determinata in modo tale da consentire un uso quotidiano pratico ed ergonomico. Si evita così di intralciare i processi aziendali e l'accesso ai locali.

Per la SUVA la larghezza delle porte non deve dipendere dall'effettivo del personale e deve essere lasciata a 90 cm, anche in vista di un eventuale salvataggio di persone.

Il Cantone di SH non ha potuto valutare la necessità di una revisione per mancanza di dati empirici. Vorrebbe ricevere dalla SECO opuscoli che spieghino le divergenze e che possano essere consegnati ai committenti purché si attengano a tali divergenze.

I Cantoni di TG e AG e l'USI temono costi supplementari inutili derivanti dalla divergenza con le prescrizioni dell'AICAA. Le misure che si rendono necessarie a causa di questa divergenza non aumenterebbero né la sicurezza delle persone né tantomeno altri aspetti in materia di sicurezza. Le differenze tra le disposizioni dell'OLL 4 e le prescrizioni dell'AICAA, oltre a non essere comprese dalle parti coinvolte nelle costruzioni, porterebbero a confusioni e appesantirebbero le procedure amministrative.

I Cantoni di JU e AI chiedono un allineamento alle prescrizioni dell'AICAA. L'Ispettorato del lavoro emanerebbe, come fatto finora, condizioni più severe laddove sussistono pericoli specifici.

4.3.3 Misure supplementari

I Cantoni di GR, AG, AI nonché Lignum, Holzbau Schweiz, EFS e usam chiedono una riduzione della larghezza utile delle porte a 80 cm nelle aziende industriali di piccole dimensioni.

La Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), costruzioni svizzera, Lignum, Holzbau Schweiz e usam chiedono che l'art. 10 venga stralciato e non sostituito.

Secondo il Cantone di AG, se dovessero esserci situazioni di pericolo particolari in relazione all'attività svolta in una determinata azienda, l'Ispettorato del lavoro dovrebbe poter ordinare, in singoli casi giustificati, condizioni più severe per garantire la sicurezza delle persone.

Forum PMI ritiene che la larghezza delle porte debba essere disciplinata esclusivamente dalle prescrizioni dell'AICAA.

Il Cantone di BS richiede un capoverso supplementare:

«Per proteggere i lavoratori da pericoli particolari, è possibile esigere rampe di scale supplementari (art. 7 OLL 4) e una larghezza delle porte superiore a 80 cm (art. 10 OLL 4)».

4.3.4 Articolo 10: sintesi

	Numero di interpellati	Favorevoli	Contrari	Richiedono un'armonizzazione con l'AICAA	Richiedono misure supplementari
Cantoni	26	14	9	11	2
Edilizia e settore del legno	6	1	4	6	5
Associazioni di datori di lavoro	4	3	1	2	0
Associazioni di lavoratori	1	1	0	0	0
Altri	8	6	1	2	1
Totale	45	25	15	21	8

5 Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva

5.1 Cantoni (all'attenzione delle autorità cantonali preposte all'esecuzione della Legge sul lavoro e alle autorità edilizie)

- Staatskanzlei des Kantons Zürich (ZH)
- Staatskanzlei des Kantons Bern (BE)
- Staatskanzlei des Kantons Luzern (LU)
- Standeskanzlei des Kantons Uri (UR)
- Staatskanzlei des Kantons Schwyz (SZ)
- Staatskanzlei des Kantons Obwalden (OW)
- Staatskanzlei des Kantons Nidwalden (NW)
- Regierungskanzlei des Kantons Glarus(GL)
- Staatskanzlei des Kantons Zug (ZG)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg (FR)
- Staatskanzlei des Kantons Solothurn (SO)
- Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt (BS)
- Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft (BL)
- Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen (SH)
- Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR)
- Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden (AI)
- Staatskanzlei des Kantons St. Gallen (SG)
- Standeskanzlei des Kantons Graubünden (GR)
- Staatskanzlei des Kantons Aargau (AG)
- Staatskanzlei des Kantons Thurgau (TG)
- Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino (TI)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud (VD)
- Chancellerie d'Etat du Canton du Valais (VS)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel (NE)
- Chancellerie d'Etat du Canton de Genève (GE)
- Chancellerie d'Etat du Canton du Jura (JU)
- Conferenza dei governi cantonali (CdC)

5.2 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

- Associazione dei Comuni Svizzeri
- Unione delle città svizzere
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna

5.3 Associazioni mantello nazionali dell'economia

- economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
- Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Associazione svizzera dei banchieri (ASB)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Società degli impiegati del commercio (SIC Svizzera)
- Travail Suisse

5.4 Altri

- SUVA
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)
- Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)

5.5 Non interpellati

- Lignum, Holzwirtschaft Schweiz
- Associazione dei proprietari fondiari APF
- Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)
- Forum PMI
- Economia forestale Svizzera (EFS)
- Gli Ospedali Svizzeri (H+)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL)
- costruzionesvizzera, Organizzazione mantello dell'edilizia svizzera
- Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC)
- Holzbau Schweiz